Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARTOLOMUCCI

Seduta del 10/02/2026

FATTO

Il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase di reclamo, adiva questo Arbitro deducendo di essere intestatario di buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie CE emessi il 05.12.2000.
Faceva presente che fosse stato rifiutato il rimborso degli stessi, per intervenuta prescrizione dal 06.12.2020.
Evidenziava che sui buoni non fosse indicata alcuna scadenza e che non fosse stata fornita adeguata informazione al momento della sottoscrizione, né verbalmente né per iscritto; considerava tale comportamento contrario agli obblighi di trasparenza e informazione a tutela del risparmio.
Affermava di aver conservato i titoli in buona fede per oltre 20 anni e di aver appreso solo di recente della prescrizione.
Chiedeva, pertanto, il rimborso del capitale sottoscritto ovvero un equo indennizzo.
Costituitosi ritualmente, l'intermediario convenuto eccepiva preliminarmente l'incompetenza temporale di questo Arbitro, poiché il ricorrente intendeva far valere un vizio genetico relativo a titoli sottoscritti in data anteriore al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso. Eccepiva pure l'incompetenza per materia, trattandosi di prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, t.u.b.

Nel merito, rappresentava che i buoni in questione appartenessero alla serie "CE", collocata nel periodo compreso fra il 16.07.2000 e il 27.12.2000, con scadenza al compimento del decimo anno successivo alla data di sottoscrizione.
Evidenziava che le emissioni dei titoli venissero effettuate per "serie" con decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica resi noti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e dunque con modalità idonee ad informare e tutelare il risparmiatore, ove erano indicate le caratteristiche del titolo, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario.
Rilevava come non vi fossero elementi che possano aver ingenerato dubbi sulla tipologia di appartenenza dei BFP, stante la presenza sui titoli della data di emissione. Faceva pure presente che, all'epoca della sottoscrizione, esponesse nei propri locali aperti al pubblico un avviso contenente le condizioni dei buoni.
Riteneva comunque che l'eventuale scarsa chiarezza in merito alla prescrizione non sia sufficiente a giustificare l'inerzia da parte del titolare, in quanto sarebbe stata cura del medesimo - sia al momento dell'emissione sia durante il periodo di vigenza dei titoli - far constatare presso qualsiasi ufficio tale problema.
Sosteneva che il diniego di rimborso trovasse altresì conforto in quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 03/11/2010, nella parte in cui esclude una qualsiasi possibilità di rimborso per i Buoni caduti in prescrizione e devoluti al Fondo.
Soggiungeva che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 5 dicembre 2003, adottato in attuazione dell'art. 5 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, relativo alla trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni, aveva disposto l'assegnazione a quest'ultima della titolarità delle sole serie di B.F.P. in emissione a far data dal 14 aprile 2001 e il subentro del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla Cassa Depositi e Prestiti nei rapporti in essere alla data di trasformazione, incluse le garanzie e gli accessori, relativi alle serie alle serie emesse dal 18 novembre 1953 sino al 13 aprile 2001.
Sottolineava altresì che, ai sensi dell'art. 1, comma 345 quinquies, della legge n. 266/05, gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi emessi dopo il 14/04/2001, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione decennale, vengono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e versati al Fondo di cui all'art. 1, comma 343, della richiamata Legge.
Affermava, pertanto, che l'eventuale liquidazione dei BFP caduti in prescrizione vanificherebbe la *ratio* della suddetta previsione normativa che supera il dettato del previgente art. 8, comma 2, del DM 19/12/2000, abrogato per effetto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, del DM Economia e Finanze 05/10/2020.
Soggiungeva che il diniego di rimborso trovasse altresì conforto in quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 03/11/2010, nella parte in cui esclude una qualsiasi possibilità di rimborso per i Buoni caduti in prescrizione e devoluti al Fondo.
Osservava che, essendo stati sottoscritti in data 05.12.2000 ed avendo la durata massima di 10 anni, la scadenza dei titoli fosse prevista per il 05.12.2010, mentre la prescrizione fosse maturata dal 06.12.2020; sottolineava, infatti, che il rimborso fosse stato richiesto successivamente alla decorrenza del termine prescrittivo decennale.
Quanto alla decorrenza della prescrizione, richiamava l'ordinanza n. 16459/2024 della Corte di Cassazione, la quale (ribadendo quanto già affermato in alcuni precedenti (Cass., n.19243/2023; Cass., n. 23006/2023) ha statuito che – alla luce della disposizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000 – il "dies a quo" coincide con la data di scadenza del titolo.
Faceva presente che, come da giurisprudenza costante della Suprema Corte, l'impossibilità di far valere il diritto previsto dall'art. 2935 cod. civ., quale rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali non rientra l'ignoranza,

da parte del titolare, del fatto generatore del proprio diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.
Riportava pure una specifica evidenza estratta dal sito web di CDP da cui risulta l'avvenuta prescrizione del titolo a risparmio oggetto della presente controversia.
Rinviava anche al principio espresso dal Collegio di coordinamento (cfr. dec. n. 17814/2019), in relazione al quale la mancata consegna del foglio informativo non è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione; parimenti, rinviava ad alcune decisioni del Collegio di coordinamento (n. 4656/2022) e dei Collegi territoriali che avevano rilevato l'incompetenza temporale dell'Arbitro in ordine alle domande di risarcimento per mancata consegna del foglio informativo.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
Alle controdeduzioni dell'intermediario replicava il ricorrente, il quale considerava prive di fondamento le eccezioni spiegate dall'intermediario.
Richiamava i principi espressi dal Collegio di coordinamento che – pur affermando che la mancata consegna del foglio informativo non impedisce l'eccezione di prescrizione – hanno fatta salva la domanda risarcitoria ove si dimostri il nesso causale tra le omissioni informative e la perdita del diritto di rimborso.
Riteneva che la pubblicazione in Gazzetta non esaurisse l'obbligo di trasparenza "in concreto" verso il singolo risparmiatore; di contro, affermava che l'intermediario dovesse provare la consegna del Foglio Informativo e l'effettiva informazione su serie, durata e scadenza; in difetto, opera una responsabilità da inadempimento/illecito con risarcimento.
Precisava che il Fondo costituito *ex* L. 266/2005 riguarda la destinazione delle somme non reclamate, ma non sterilizza la responsabilità dell'intermediario per violazioni informative che hanno provocato la perdita del diritto.
Ribadiva, dunque, la domanda di rimborso e chiedeva, in via subordinata, il risarcimento del danno, quantificabile in misura pari al capitale investito.
Le repliche del ricorrente venivano riscontrate dall'intermediario, il quale si riportava a quanto affermato in sede di controdeduzioni.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto al rimborso del valore di alcuni buoni fruttiferi postali, risultati prescritti ovvero – in via subordinata – il risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi.
In relazione a tale domanda l'intermediario ha eccepito l'irricevibilità del ricorso sotto un duplice profilo: per un verso, ritiene che la materia oggetto della domanda attenga a prodotti finanziari, sottratti alla competenza per materia dell'ABF; per altro verso, ritiene che i fatti dedotti nel ricorso siano esorbitanti rispetto alla competenza temporale di questo Arbitro, poiché avrebbero ad oggetto questioni inerenti ai buoni fruttiferi, la cui emissione risale ad un periodo precedente al sesto anno rispetto alla data di proposizione del ricorso.
La prima eccezione non merita accoglimento. Al riguardo, il Collegio di Coordinamento – il quale era già intervenuto sul punto (cfr. dec. n. 5674/2013) – è di recente tornato a ribadire la competenza *ratione materiae* in relazione a siffatte domande, trattandosi "di accertare il quantum della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti" (cfr. dec. n. 6142/2020) relative a buoni fruttiferi per i quali deve essere esclusa la qualificazione di prodotti finanziari: sono state, infatti, confermate le argomentazioni relative alla non cedibilità e non negoziabilità dei buoni fruttiferi nel mercato monetario (art. 1, comma 1-*ter*, t.u.f.), nonché il richiamo all'esclusione dei depositi bancari o postali dalla qualificazione di prodotti finanziari, operata espressamente dall'art. 1 lett. u) t.u.f. (cfr. dec. n. 4656/2022).

Quanto alla seconda eccezione preliminare, relativa all'incompetenza *ratione temporis*, essa merita accoglimento solo con riguardo alla domanda di risarcimento del danno (nei termini che verranno chiariti in seguito) ma non anche con riferimento alla domanda di rimborso che, nel merito, va comunque rigettata.
Emerge documentalmente che i titoli riportano, sul fronte e sul retro, la dicitura "A TERMINE", mentre sul retro risulta apposta un'etichetta indicante la serie di appartenenza "CE" e i relativi rendimenti. La serie CE è stata istituita con D.M. del 30.06.2000 in relazione ai buoni emessi nel periodo compreso tra fra il 16.07.2000 ed il 27.12.2000); il predetto D.M. prevede che gli stessi "i buoni della nuova serie speciale CE hanno la durata di sette o dieci anni e, alla scadenza, verrà riconosciuto unitamente al capitale un interesse lordo pari rispettivamente al 40 per cento o al 65 per cento del capitale sottoscritto".
Quanto alla prescrizione, per tutti i buoni in questione l'art. 8 del D.M. 19.12.2000 ha stabilito il principio generale secondo cui "I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi".
La richiamata disposizione non chiarisce tuttavia il termine di decorrenza del periodo prescrizionale; su questo punto è intervenuto di recente il Collegio di Coordinamento, il quale – richiamando le posizioni espresse dalla Suprema Corte con le ordinanze nn. 19243/2023 e 23006/2023 – ha affermato il seguente principio di diritto: "Alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del DM 19 dicembre 2000 e per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente si applica l'art. 8 comma 2 dello stesso decreto, che stabilisce la prescrizione, per quanto riguarda il capitale e gli interessi, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo" (cfr. dec. n. 6196/2024: il Collegio era stato investito della questione interpretativa in relazione ai buoni appartenenti ad una serie diversa, ma applicabile anche ai titoli delle serie a questa assimilabili).
Nel caso in esame, i buoni sono stati sottoscritti il 05.12.2000 ed ha un termine di scadenza di dieci anni; quindi il *dies a quo* per la decorrenza del termine di prescrizione deve calcolarsi a far data dal 05.12.2010; la prescrizione decennale, di conseguenza, deve ritenersi maturata rispettivamente il 05.12.2020.
Va pure rilevato che, per effetto della proroga dei termini ai sensi della normativa intervenuta in seguito in seguito alla emergenza pandemica, il D.L. del 19 maggio 2020, n. 34, art. 34 comma 3 ha previsto che "I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza". Con successivi aggiornamenti normativi, il termine previsto dal predetto articolo è stato più volte prorogato fino al 31/07/2021, come da ultimo previsto dal D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (art. 11, comma 1); pertanto, i buoni in oggetto avrebbero potuto essere riscossi entro il 30.09.2021.
Per stessa ammissione del ricorrente, invece, la prima richiesta – formalmente presentata con il reclamo – è stata presentata in data 24.07.2025, con conseguente estinzione del diritto al rimborso, così come al non meglio qualificato equo indennizzo.
Quanto alla domanda risarcitoria, il ricorrente lamenta il mancato assolvimento degli obblighi informativi relativi alle indicazioni necessarie per il corretto esercizio dei propri diritti; al riguardo deve richiamarsi quanto affermato in precedenza e considerarsi la stessa inammissibile per incompetenza temporale di questo Arbitro.
Rilevato in premessa che l'obbligo di consegna di tale documentazione è stato introdotto solo con il D.M. 19 dicembre 2000, il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro ha di recente affermato che "quando oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell'obbligo di consegna del Foglio Informativo, posto a presidio della correttezza dei rapporti fra intermediari e clienti, la *causa petendi* del ricorso si radica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell'esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero nell'interpretazione dei suoi effetti. Ne consegue che, ai fini dell'individuazione della

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

competenza temporale, ha rilevanza la data in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere" (cfr. Coll. Coord., dec. n. 4656/2022). In ragione di tale principio e tenuto conto della data di emissione dei titoli *de quibus*, precedente a quella che radica la competenza temporale di questo Arbitro, la domanda risarcitoria deve considerarsi inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE